

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 109}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZAFFANELLA, FERRARI, SAVOLDI, MASCIADRI, TOCCO,
MACCHIAVELLI, BALZAMO, MORO DINO, BALLARDINI,
COLUCCI, ACHILLI, CUSUMANO, GIOVANARDI, FROIO,
MUSOTTO**

Presentata il 25 maggio 1972

Interventi per gli handicappati psichici, fisici, sensoriali ed i disadattati sociali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un milione e cinquecentomila famiglie italiane, secondo calcoli di una probabile statistica non accertabile per le estreme difficoltà di una ricerca precisa, sono gruppi umani colpiti da una realtà angosciosa, quasi sempre irreversibile dal punto di vista medico, molto raramente accettata o malamente tollerata dalla società: la nascita e l'esistenza di un figlio subnormale o spastico.

Per questi figli, per questi cittadini, non esistono in Italia disposizioni legislative che ne prevedano la protezione, il recupero e, quando possibile, l'inserimento nella società, nonostante la Costituzione della Repubblica detti al riguardo norme di carattere generale, applicabili alla totalità dei cittadini, e norme particolari: articolo 31, secondo comma: « La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù »; articolo 38, terzo comma: « Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale ».

Nella scorsa legislatura l'Associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali in unione con l'Unione italiana per la promozione dei diritti del minore, con l'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici ed altri enti ha presentato una proposta di legge di ini-

ziativa popolare tesa ad affrontare e risolvere il problema degli handicappati psichici, fisici, sensoriali e dei disadattati sociali.

Tale proposta di legge non è stata approvata per l'opposizione in particolare del Ministero degli interni.

Da anni, all'inizio di ogni legislatura, vengono presentate in Parlamento proposte di legge in tal senso, ma, puntualmente, al termine di ognuna di esse, decadono irrimediabilmente perché non vengono nemmeno discusse.

Noi riteniamo che la soluzione di questo grave problema non possa essere ulteriormente rimandata, perché non possiamo accettare che la Repubblica venga meno ad uno dei suoi compiti fondamentali, che è quello di predisporre gli strumenti operativi per la liberazione di chi è oppresso ed infelice.

Occorrono scuole per i fanciulli più gravi, i quali attualmente non possono essere accolti nelle scuole speciali e nelle classi differenziali; occorrono, per i ragazzi che hanno superato l'età dell'obbligo scolastico, centri occupazionali e laboratori protetti; occorre una legislazione sociale che preveda, in determinate condizioni di recupero, l'assunzione a posti di lavoro retribuiti, senza dimenticare

la necessità della preparazione tecnica del personale addetto all'azione di recupero.

In altri Stati civili, questo è già stato fatto, e sono già stati superati gli ostacoli che impediscono ai minorati una vita più umana. Occorre soprattutto togliere dalla angoscia tanti genitori che vivono nella speranza di non veder relegati in un ospizio i loro ragazzi quando saranno adulti.

Riteniamo che le somme utilizzate dallo Stato per il funzionamento delle scuole speciali esistenti, oltre a non essere rivolte alla totalità dei subnormali, siano somme male utilizzate, se, dopo l'età scolastica, il minore viene completamente abbandonato a se stesso a causa della assoluta carenza di corsi speciali di addestramento professionale o di laboratori e scuole occupazionali: tanti anni di duro lavoro compiuto dagli educatori sul piano scolastico vengono annullati dalla mancanza di un ulteriore sviluppo di capacità, mentre rimane, ad una certa età ed al venir meno dei genitori, la prospettiva del ricovero a vita in un ospizio.

A che è servita, dunque, la scuola speciale per quei ragazzi che l'hanno potuta frequentare?

Ma sono, inoltre, i fanciulli più gravi quelli che risentono maggiormente di questa deplorabile carenza di norme di legge. Per essi non esiste nemmeno una scuola occupazionale, se si eccettuano alcuni casi isolati dovuti alla iniziativa delle associazioni interessate e di altri enti pubblici e privati, che operano fra innumerevoli difficoltà di ordine organizzativo e finanziario.

Sappiamo che interventi come quelli da noi auspicati richiedono uno sforzo finanziario pesante da parte dello Stato.

Si tratta, tuttavia, di rendere giustizia a dei cittadini che hanno pari diritti rispetto agli altri, diritti sanciti dalla Costituzione, diritti che i minori interessati non sanno chiedere perché sono deboli e inascoltati.

La proposta di legge che presentiamo riproduce il testo integrale della proposta di legge di iniziativa popolare presentata la scorsa legislatura per iniziativa delle associazioni interessate.

Riteniamo che la nostra iniziativa raccolga nel nuovo Parlamento della Repubblica il necessario consenso allineando così il nostro paese, anche in questo settore, alle nazioni più civilmente evolute nel mondo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Aventi diritto).

Hanno diritto alle prestazioni di cui alla presente legge le persone psichicamente o fisicamente o sensorialmente non integre, denominate ai fini della presente legge handicappati psichici, fisici, sensoriali.

Hanno altresì diritto alle prestazioni di cui alla presente legge le persone con disturbi comportamentali o caratteriali che non sono in grado di inserirsi nella vita familiare, scolastica, sociale, lavorativa. Ai fini della presente legge, dette persone sono denominate disadattati sociali.

ART. 2.

(Obblighi).

Gli organi indicati nella presente legge sono obbligati a fornire agli aventi diritto le prestazioni di cui agli articoli seguenti.

Le relative spese sono obbligatorie.

ART. 3.

(Prestazioni).

Gli interventi comprendono:

- a) la prevenzione;
- b) il reperimento e la diagnosi;
- c) il trattamento, ivi comprese le attività volte al mantenimento dei risultati raggiunti.

Gli interventi sono attuati in collaborazione con il soggetto, il suo nucleo familiare, le istituzioni prescolastiche, scolastiche e professionali, gli istituti, l'ambiente di lavoro ed i laboratori protetti e ogni altra istituzione chiamata a intervenire.

Essi non possono essere coercitivi nei riguardi degli aventi diritto, salvo provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria.

L'autorità giudiziaria affida la diagnosi e il trattamento dei minori disadattati sociali di sua competenza ai servizi comunali e consorziati previsti dalla presente legge.

ART. 4.

(Prevenzione).

L'azione di prevenzione è attuata dagli organi previsti dalla presente legge sia direttamente sia sollecitando l'intervento di altri organi, enti ed uffici. Sul piano generale, familiare ed individuale essa è diretta:

a) ad assicurare ad ogni persona le condizioni necessarie per il proprio sviluppo e inserimento familiare e sociale;

b) a rinnovare le cause socio-ambientali disadattanti;

c) ad aggiornare periodicamente le norme sulla prevenzione degli infortuni nelle abitazioni, nelle scuole, nel lavoro e in ogni altra sede;

d) a predisporre norme anti-infortunistiche sugli oggetti per i minori, ivi compresi i materiali di gioco;

e) a favorire le migliori condizioni sanitarie e ambientali alle gestanti, alle partorienti, ai neonati ed alla prima infanzia;

f) ad informare i giovani e gli adulti sui problemi relativi agli handicappati ed ai disadattati.

ART. 5.

(Segnalazione).

Provvedono alla segnalazione degli handicappati e dei disadattati sociali:

i genitori e gli esercenti la patria potestà;

il personale sanitario pubblico e privato;

il personale delle istituzioni pubbliche o private di protezione o assistenza;

il personale delle pubbliche o private istituzioni prescolastiche, scolastiche e parascolastiche;

il personale di pubblica sicurezza;

i magistrati.

La segnalazione deve essere fatta al sindaco del comune ove il soggetto si trova, entro dieci giorni dal momento in cui le persone sopra indicate ne vengono comunque a conoscenza.

Agli inadempienti, che non siano pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, per i quali vigono inoltre le norme dell'articolo 328 del codice penale, si applica la multa di lire 100.000.

ART. 6.

(*Servizi di medicina scolastica*).

I servizi di medicina scolastica di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 e 22 dicembre 1967, n. 1518 svolgono, per quanto concerne gli handicappati psichici, fisici, sensoriali ed i disadattati sociali, esclusivamente attività di segnalazione.

ART. 7.

(*Reperimento organizzato*).

Il reperimento organizzato si attua con la ricerca sistematica e periodica su tutta la popolazione per l'individuazione dei soggetti handicappati e disadattati e delle condizioni ambientali disadattanti.

Le modalità, l'estensione e la periodicità minime degli interventi sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'assistenza sociale.

Le Regioni possono stabilire modalità, estensione e periodicità più favorevoli.

Il sindaco, ricevuta la segnalazione di cui all'articolo 5 ne informa, entro i dieci giorni successivi, il servizio incaricato del reperimento organizzato il quale dispone i necessari accertamenti.

Le generalità della persona che ha effettuato la segnalazione non possono essere comunicate a terzi per nessun motivo.

ART. 8.

(*Diagnosi e indicazioni di trattamento*).

La diagnosi e le indicazioni di trattamento relative ai minori devono essere comunicate a chi esercita la patria potestà o i poteri tutelari; al curatore se si riferisce a persona inabilitata.

Le indicazioni di diagnosi e di trattamento formulate dai servizi di cui all'articolo 30 hanno valore vincolante per gli organi chiamati ad intervenire.

Le indicazioni di cui al comma precedente possono essere in qualsiasi momento impugnate dal soggetto o, per i minori, dall'esercente la patria potestà o i poteri tutelari o, per le persone inabilite, dal curatore, con ricorso al servizio che ha emesso le indicazioni di diagnosi e di trattamento e, in successiva istanza, alla giunta regionale.

ART. 9.

(Trattamenti).

I trattamenti comprendono:

- a) prestazioni abilitative e riabilitative;
- b) assistenza familiare;
- c) affidamenti adottivi e educativi;
- d) accogliimento in istituti o in colonie;
- e) frequenza di istituzioni prescolastiche, scolastiche e di preparazione professionale;
- f) inserimento nel lavoro o nel lavoro protetto;
- g) assistenza economica permanente;
- h) assistenza economica temporanea.

ART. 10.

(Trattamenti abilitativi e riabilitativi).

I trattamenti abilitativi e riabilitativi comprendono:

- a) le prestazioni educative, mediche, psicologiche e di servizio sociale;
- b) l'educazione o la rieducazione psicomotoria, gestuale e sensoriale;
- c) ogni altra idonea prestazione;
- d) la fornitura di apparecchi individuali.

I trattamenti di cui sopra hanno inizio, qualunque sia l'età del soggetto, appena il servizio diagnostico e di trattamento ne ha accertata la necessità. I trattamenti sono diretti ad eliminare o a ridurre in tutta la misura del possibile o a compensare le difficoltà affinché i soggetti possano inserirsi o reinserirsi nella vita sociale e nel lavoro.

Per quanto concerne l'adattamento e il riadattamento professionali sarà data applicazione all'omonima raccomandazione n. 99 della Conferenza internazionale del lavoro.

I trattamenti abilitativi e riabilitativi sono effettuati di norma senza allontanare il soggetto dal suo nucleo familiare; hanno quindi luogo, a seconda delle necessità presso le istituzioni prescolastiche e scolastiche, presso i laboratori protetti, ambulatorialmente o a domicilio.

Nel caso di accogliimento in istituto e di impossibilità di attuare le prestazioni in esterno, i trattamenti sono effettuati dall'istituto stesso.

ART. 11.

(Assistenza familiare).

L'assistenza familiare deve:

a) favorire l'accettazione dell'handicappato o del disadattato da parte del suo nucleo familiare e la sua permanenza in famiglia, responsabilizzandola al suo compito;

b) svolgere opera di sostegno nei confronti dell'handicappato o del disadattato al fine di favorire la sua maturazione personale;

c) svolgere ogni attività anche sollecitando l'intervento di organi ed uffici di altri settori, al fine di favorire, a seconda dei casi, l'inserimento scolastico, sociale e lavorativo dei soggetti handicappati e disadattati;

d) provvedere alla tutela sociale e giuridica dell'handicappato e del disadattato promuovendo gli opportuni interventi;

e) esercitare ogni altra attività sull'ambiente al fine di assicurare l'inserimento familiare, scolastico, sociale e lavorativo dei soggetti di cui sopra.

Nei casi di temporanea impossibilità da parte del nucleo familiare di provvedere all'handicappato o al disadattato devono essere previste prestazioni a domicilio da parte di personale idoneo.

ART. 12.

(Affidamenti adottivi ed educativi).

Nel caso in cui il minore handicappato o disadattato sia privo di assistenza da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, deve essere ricercata una idonea famiglia adottiva o affiliante.

Nel caso in cui la permanenza del soggetto nel nucleo familiare d'origine non sia consigliabile per accertata inidoneità dei genitori, deve essere ricercata la sistemazione familiare presso famiglie educative di parenti o non parenti. L'affidamento familiare educativo deve essere ricercato anche nei casi di temporanea incapacità o impossibilità del nucleo familiare.

L'accertamento della idoneità dei nuclei familiari d'origine e delle famiglie adottive, affilianti ed educative è operato con le tecniche pedagogiche, psicologiche, mediche e di servizio sociale, da parte dei servizi di cui all'articolo 30.

Questi devono provvedere a periodici controlli sul buon andamento dell'inserimento familiare. Agli effetti delle prestazioni mutualistiche e previdenziali, l'affidato è equiparato al figlio legittimo.

ART. 13.

(Accoglimento in istituto).

Quando non siano attuabili o consigliabili le soluzioni di cui agli articoli 11 e 12, si provvede alla destinazione degli handicappati e dei disadattati in istituti, preferibilmente e sempre che non sia sconsigliabile, di non handicappati. Saranno preferiti in ogni caso:

a) in primo luogo i focolari. I focolari sono istituzioni ad indirizzo familiare con sistematica partecipazione alla vita sociale esterna e con un numero massimo di otto soggetti;

b) in secondo luogo gli istituti a carattere di esternato. Gli istituti a carattere di esternato sono quelli i cui ospiti rientrano in famiglia ogni giorno;

c) in terzo luogo gli istituti a carattere di semi-internato. Gli istituti a carattere di semi-internato sono quelli i cui ospiti rientrano in famiglia ogni fine settimana;

d) in quarto luogo gli istituti aperti a carattere di internato. Gli istituti aperti a carattere di internato sono quelli i cui ospiti vivono nell'istituto e frequentano in esternato la scuola o il lavoro o il lavoro protetto e le attività del tempo libero presso istituzioni o aziende esterne e inserite nel contesto sociale;

e) in quinto luogo gli istituti chiusi a carattere di internato. Gli istituti chiusi a carattere di internato sono quelli i cui ospiti vivono in istituto e svolgono tutte o gran parte delle attività scolastiche o lavorative e di tempo libero nell'interno dell'istituto stesso. I focolari e gli istituti devono essere situati nel contesto sociale da cui provengono i soggetti.

Quando possibile i focolari e gli istituti devono prendere le idonee misure per conservare e favorire il più stretto legame dei soggetti con il nucleo familiare; devono altresì collaborare per il loro reinserimento in famiglia o l'affidamento a famiglie adottive o affidatarie o l'autonoma sistemazione.

Gli istituti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* devono avere una capienza massima di 60 posti ed i soggetti devono essere ripartiti in gruppi non superiori a 8.

ART. 14.

(Istituzioni prescolastiche e scolastiche normali).

Agli handicappati ed ai disadattati sociali che ne siano in grado è assicurata la frequenza, insieme ai soggetti non handicappati, delle scuole materna, elementare, media inferiore e superiore, dell'università e di ogni altra scuola di qualsiasi ordine e grado.

Devono essere predisposti gli adattamenti materiali ed i mezzi per rendere possibile detta frequenza.

Le domande di ammissione alle scuole materne pubbliche e private devono essere accolte in via prioritaria.

La frequenza delle istituzioni prescolastiche è facoltativa.

L'istituzione delle sezioni o classi speciali presso le istituzioni prescolastiche e scolastiche normali, di cui agli articoli seguenti, deve favorire attività comuni e l'educazione morale e sociale reciproca dei due gruppi di allievi:

ART. 15.

(Istituzioni prescolastiche speciali).

Previo accertamento dei servizi diagnostici e di trattamento, gli handicappati di età inferiore a sei anni, per i quali la frequenza di cui all'articolo precedente sia dannosa sono inseriti in sezioni speciali istituite presso le scuole materne normali, pubbliche o private.

Ad ogni sezione non possono essere iscritti più di 10 bambini.

Possono essere istituite al massimo 50 per cento di sezioni speciali in rapporto alle sezioni normali, inoltre il numero massimo di bambini handicappati in ciascuna scuola materna normale non deve superare i 30.

Per i casi più gravi, sempre che la frequenza delle sezioni speciali sia dannosa, sono istituite scuole materne speciali autonome.

Ad ogni sezione di dette scuole non possono essere iscritti più di 8 bambini. Il numero massimo di sezioni per ciascuna scuola materna speciale autonoma è di 6.

I soggetti dovranno essere sottoposti ad attenta e continua osservazione anche da parte del personale scolastico al fine di inserire, appena possibile, i soggetti delle sezioni speciali in quelle normali ed i soggetti delle scuole materne speciali autonome nelle sezioni speciali.

Le istituzioni prescolastiche speciali funzionano per undici mesi all'anno e garantiscono una permanenza di almeno otto ore giornaliere, compreso il servizio di refezione.

ART. 16.

(Classi e scuole elementari speciali).

Previo accertamento dei servizi diagnostici e di trattamento, gli handicappati ed i disadattati dai sei anni di età e per la durata massima di sei anni, per i quali non è proficua la frequenza di cui all'articolo 14, sono inseriti in classi speciali presso le scuole elementari normali.

Nei grossi centri le classi speciali sono istituite a cicli completi presso una delle scuole elementari della zona.

Ad ogni classe non possono essere iscritti più di 10 allievi.

Possono essere istituite al massimo 50 per cento di classi speciali in rapporto alle classi normali: inoltre il numero massimo di allievi handicappati in ciascuna scuola elementare normale non deve superare gli 80.

Per i casi più gravi, sempre che la frequenza delle classi speciali non sia proficua, sono istituite scuole elementari speciali autonome.

Ad ogni classe delle scuole di cui al comma precedente non possono essere iscritti più di 8 allievi.

Il numero massimo di classi per ciascuna scuola elementare speciale autonoma è di 8.

I soggetti dovranno essere sottoposti ad attenta e continua osservazione anche da parte del personale scolastico al fine di inserire, appena possibile, i soggetti delle classi speciali.

Le classi e scuole elementari speciali funzionano per undici mesi all'anno e garantiscono una permanenza di almeno otto ore giornaliere, compreso il servizio di refezione.

Nel periodo di chiusura delle scuole elementari normali, la frequenza è facoltativa.

ART. 17.

(Programma e attrezzature delle classi e scuole elementari speciali).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'assistenza sociale, saranno emanati entro un

anno dall'entrata in vigore della presente legge i programmi delle classi e scuole elementari speciali per insufficienti mentali e gli adattamenti didattici per gli handicappati fisici e sensoriali.

I programmi dovranno essere indicativi e prevedere:

a) attività volte a sviluppare la padronanza corporale, l'abilità gestuale e sensoriale al fine di assicurare un'educazione psicomotoria e sensoriale di base quale condizione di appoggio per gli apprendimenti successivi;

b) attività dirette alla formazione della personalità, all'espressione dell'Io, alla relazione con gli altri, all'integrazione nel mondo sociale e, nel limite del possibile, volte a fornire le tecniche di base della vita intellettuale (lettura, scrittura, calcolo);

c) attività pratiche dirette all'acquisizione della conoscenza dell'ambiente e dei mezzi per risolvere i problemi fondamentali della vita quotidiana;

d) attività prelaborative di addestramento individuali e collettive, attività artigianali e lavori in serie.

Le scuole e le classi elementari speciali devono essere dotate di attrezzature idonee allo svolgimento del programma.

ART. 18.

(*Scuola media inferiore*).

Previo accertamento dei servizi diagnostici e di trattamento, gli handicappati ed i disadattati per i quali non è proficua la frequenza della scuola media inferiore normale, sono inseriti in classi speciali presso le scuole medie normali.

A dette classi speciali accedono altresì i minori che hanno terminato la frequenza delle classi elementari speciali e che sono in grado, con un insegnamento differenziale, di apprendere quanto previsto nel programma vigente della scuola media inferiore.

Ad ogni classe non possono essere iscritti più di 12 allievi.

Possono essere istituite al massimo 50 per cento di classi speciali in rapporto a quelle normali, inoltre il numero massimo di allievi handicappati e disadattati in ciascuna scuola media normale non deve superare i 72.

Per gli handicappati fisici e sensoriali più gravi, sempre che la frequenza delle classi speciali non sia proficua, sono istituite scuole medie speciali autonome.

Ad ogni classe della scuola di cui al comma precedente non possono essere iscritti più di 10 allievi.

Il numero massimo di classi per ciascuna scuola media speciale autonoma è di 8.

Le classi e scuole medie inferiori funzionano per undici mesi all'anno e garantiscono una permanenza di almeno otto ore giornaliere, compreso il servizio di refezione.

Nel periodo di chiusura delle scuole medie inferiori normali, la frequenza è facoltativa.

ART. 19.

(Scuole pre-professionali speciali).

Previo accertamento dei servizi diagnostici e di trattamento, per gli insufficienti mentali per i quali non sono proficue le soluzioni di cui all'articolo 18, sono istituiti, quale prosecuzione della scuola dell'obbligo, corsi pre-professionali della durata di due anni.

A detti corsi pre-professionali accedono gli allievi che hanno terminato con qualsiasi esito il ciclo elementare di cui all'articolo 16.

Il calendario e l'orario scolastico sono uguali a quelli previsti all'articolo 18.

ART. 20.

(Scuole professionali speciali).

Previo accertamento dei servizi diagnostici e di trattamento, per gli handicappati ed i disadattati che non sono in grado di proseguire gli studi superiori o di accedere ai normali istituti professionali, sono istituite sezioni speciali presso i normali istituti professionali e, quando non consigliabile, scuole professionali speciali.

La durata minima è di due anni e quella massima è di sei.

A dette sezioni speciali e scuole professionali speciali accedono inoltre gli insufficienti mentali che hanno frequentato i corsi professionali.

Per i soggetti di cui ai precedenti commi, la frequenza delle sezioni speciali e delle scuole professionali speciali rientra nell'obbligo scolastico.

Del consiglio di amministrazione delle scuole professionali speciali devono far parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, nonché rappresentanti degli handicappati fisici e sensoriali e delle famiglie degli handicappati psichici.

Le scuole professionali speciali assicurano inoltre i servizi seguenti:

- a) orientamento professionale;
- b) riqualificazione o riabilitazione anche nei confronti dei lavoratori invalidi;
- c) ricerche di mercato e analisi delle professioni.

Il calendario e l'orario scolastico sono uguali a quelli previsti all'articolo 18.

ART. 21.

(Programmi e attrezzature dei corsi pre-professionali e della scuola professionale speciale).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'assistenza sociale, sarà emanato entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge il programma dei corsi pre-professionali e della scuola professionale speciale.

Il programma dovrà essere conforme ai seguenti requisiti:

- a) garantire la continuità del programma di cui l'articolo 17 sia negli scopi educativi con una maggiore accentuazione degli aspetti sociali, sia nel consolidamento della cultura di base;
- b) prevedere attività volte a sviluppare la padronanza corporale e l'abilità gestuale al fine dell'addestramento lavorativo;
- c) consentire la preparazione per l'inserimento nel lavoro normale, integrato o meno dalle prestazioni di sicurezza sociale di cui all'articolo 26, e, ove ciò non sia possibile, per l'avviamento ai laboratori protetti. I corsi pre-professionali e la scuola professionale speciale devono essere dotate di attrezzature idonee allo svolgimento dei programmi.

ART. 22.

(Scuole presso istituzioni ospedaliere o a domicilio).

Il provveditore agli studi, d'intesa con la direzione delle istituzioni ospedaliere, provvede alla creazione di classi o pluriclassi della scuola dell'obbligo per i minori ricoverati.

Per i minori impediti dalle loro condizioni personali alla frequenza della scuola ordinaria o speciale dell'obbligo il provveditore agli studi, d'intesa con il nucleo familiare, provvede a che sia loro impartito l'insegnamento a domicilio da parte di insegnanti statali.

ART. 23.

(Inserimento nel lavoro normale).

L'inserimento nel lavoro viene ricercato dalle scuole professionali di cui all'articolo 20 in collaborazione con gli uffici di collocamento al lavoro ed i servizi sociali.

I servizi sociali, anche sollecitando la collaborazione delle scuole professionali speciali, dei sindacati dei lavoratori e degli imprenditori, svolgono azione di sostegno degli handicappati e dei disadattati, inseriti nel lavoro normale.

Nei casi in cui il rendimento lavorativo dell'handicappato o del disadattato sia inferiore a quello medio degli altri lavoratori, questi ha diritto ad una integrazione salariale a carico dello Stato.

In questi casi il datore di lavoro versa il salario corrispondente a quello dei lavoratori con uguali mansioni e trattiene, sui versamenti previdenziali, mutualistici e infortunistici, le quote di retribuzione e gli oneri sociali corrispondenti al minor rendimento.

L'integrazione salariale varia in rapporto al rendimento lavorativo del soggetto; viene abrogata quando il rendimento è pari a quello medio dei lavoratori addetti alle stesse funzioni.

I lavoratori usufruiscono dei servizi riabilitativi di cui all'articolo 10, nei casi in cui ciò sia loro necessario.

Il rendimento minimo per l'inserimento nel lavoro normale deve essere almeno uguale al 60 per cento di quello medio dei lavoratori che svolgono uguali funzioni.

È fatto obbligo agli imprenditori con oltre 50 dipendenti di assumere almeno il 3 per cento dei lavoratori handicappati o disadattati con rendimento normale e almeno il 2 per cento di quelli con salario integrato.

Lo Stato contribuisce alle spese per gli adattamenti delle attrezzature che devono essere modificate per poter essere utilizzate dagli handicappati.

ART. 24.

(Laboratori protetti).

Previo accertamento dei servizi diagnostici e di trattamento gli handicappati ed i disadattati le cui possibilità non permettono l'inserimento nel lavoro normale, sono avviati ai laboratori protetti.

I lavoratori protetti esplicano attività lavorativa adatta alle possibilità dei soggetti e provvedono, ogni qual volta ciò sia possibile, all'inserimento dei loro lavoratori nel lavoro normale, con salario integrato o meno dallo Stato.

I lavoratori protetti sono sottoposti alla vigilanza della commissione di cui all'articolo 28.

Ai lavoratori dei lavoratori protetti si applicano integralmente le norme previdenziali, mutualistiche e infortunistiche degli operai delle aziende comuni.

Per assicurare la necessaria quantità di lavoro, è consentito, a richiesta dei lavoratori protetti, che le gare degli enti pubblici vengano bandite per il 50 per cento del fabbisogno; il rimanente 50 per cento sarà assegnato ai lavoratori protetti alle medesime condizioni dell'appalto riuscito vincitore della gara.

I lavoratori protetti godono, a parità delle altre condizioni, di un diritto di priorità nei lavori affidati dagli enti pubblici a trattativa privata.

Ai lavoratori dei lavoratori protetti viene corrisposto dal datore di lavoro un salario uguale a quello minimo dei lavoratori dell'industria.

Lo Stato è tenuto a corrispondere al datore di lavoro la differenza fra il salario versato e quello corrispondente al rendimento.

La quota di salario versata dallo Stato è integrata dai relativi contributi previdenziali, mutualistici e infortunistici.

Presso i lavoratori protetti sono istituite sezioni per gli handicappati gravissimi; potranno essere svolte anche attività solo occupazionali.

Agli handicappati impediti dalle loro condizioni a lasciare il domicilio, i lavoratori protetti provvedono a fornire il lavoro e l'attrezzatura a domicilio.

Ai lavoratori di cui ai due commi precedenti spetta l'assistenza economica di cui all'articolo 26.

Per i lavoratori protetti si applica l'ultimo comma dell'articolo 25.

ART. 25.

(Assistenza economica temporanea).

Ai nuclei familiari degli handicappati e dei disadattati di età inferiore ai ventuno anni che sono privi di redditi sufficienti a coprire le normali necessità di vita e di educazione

speciale del minore, viene corrisposta l'assistenza economica. L'assistenza economica decorre dal momento della richiesta e viene corrisposta previo accertamento dei servizi sociali di cui alla presente legge.

L'assistenza economica viene corrisposta anche nei casi in cui le persone tenute agli alimenti o comunque obbligate e in grado di provvedervi, non adempiano ai loro obblighi. È salvo in questo caso il diritto di rivalsa dell'ente erogatore.

L'assistenza economica è corrisposta in denaro e, in casi eccezionali, in tutto o in parte in natura.

L'assistenza economica deve sempre essere integrata da prestazioni di assistenza sociale al fine di rendere in tutta la misura del possibile ed al più presto il nucleo familiare autosufficiente.

L'ammontare dell'assistenza economica temporanea dovrà essere tale da permettere al nucleo familiare il raggiungimento del minimo vitale funzionale che sarà fissato ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'assistenza sociale.

ART. 26.

(Assistenza economica permanente).

Agli handicappati ed ai disadattati che hanno superato il ventunesimo anno di età e che sono in situazione di incapacità totale e permanente di lavoro viene corrisposta la prestazione di invalidità, il cui ammontare non può essere inferiore al salario minimo corrisposto ai lavoratori dell'industria.

Ove sia riconosciuta la necessità di un accompagnatore o di un assistente permanente, questi può essere fornito dai servizi di assistenza sociale oppure viene corrisposta all'handicappato una maggiorazione.

ART. 27.

(Barriere architettoniche).

Gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni prescolastiche, scolastiche o assistenziali di nuova edificazione devono essere costruiti in conformità alla circolare n. 4.809 emanata dal Ministro dei lavori pubblici in data 19 giugno 1968, relativa al rispetto delle norme sulle barriere architettoniche.

Agli edifici costruiti o appaltati all'entrata in vigore della presente legge devono essere apportate le possibili varianti per uniformarli alle prescrizioni del comma precedente.

In nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso agli handicappati.

Le norme di attuazione sono emanate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dai Ministeri interessati.

ART. 28.

(Organi per l'erogazione dell'assistenza economica permanente e relativa vigilanza).

Provvede alle erogazioni di assistenza economica permanente di cui agli articoli 23, 24 e 26 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Gli accertamenti sono eseguiti da commissioni provinciali permanenti la cui composizione sarà definita dalle norme regolamentari della presente legge;

Di ciascuna commissione dovrà far parte un rappresentante del servizio sociale del luogo in cui il soggetto risiede e un rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie: associazioni degli handicappati fisici, associazioni degli handicappati sensoriali, associazioni delle famiglie degli handicappati psichici.

I soggetti, gli esercenti la patria potestà, i tutori, i curatori possono ricorrere contro le decisioni delle commissioni provinciali adendo alle commissioni regionali permanenti, la cui composizione sarà definita dalle norme regolamentari della presente legge con la rappresentanza di cui al comma precedente.

Inoltre le commissioni provinciali di cui al presente articolo:

a) esercitano la vigilanza sulle scuole pre-professionali e professionali speciali e sull'inserimento dei lavoratori handicappati e disadattati nel lavoro normale e nei laboratori protetti;

b) provvedono a segnalare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le variazioni del maggiore o minore rendimento lavorativo al fine della riduzione o dell'aumento dell'integrazione salariale;

c) esercitano il controllo sull'adempimento delle disposizioni di cui agli ultimi tre commi dell'articolo 23.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita l'alta vigilanza sulle attività previste dal presente articolo.

ART. 29.

*(Organi per l'erogazione
dell'assistenza economica temporanea).*

L'assistenza economica temporanea di cui all'articolo 25 è erogata in esclusiva dai comuni tramite i servizi sociali propri o consorziati con altri comuni.

ART. 30.

*(Competenze dei comuni
e dei consorzi fra comuni).*

I comuni o i consorzi fra comuni provvedono, con propri mezzi finanziari e con quelli forniti dal Ministero dell'assistenza sociale e dalle regioni, alle prestazioni economiche temporanee e alla gestione dei servizi sociali.

Ciascun servizio comunale proprio o consortile ha competenza su una zona comprendente da 50.000 a 100.000 abitanti.

Con decreto del Ministero dell'assistenza sociale, detti limiti possono essere ridotti su tutto o parte del territorio nazionale.

Con legge della Regione, detti limiti possono essere ridotti su tutto o parte del territorio regionale.

Presso ogni comune o consorzio di comuni è istituito l'ufficio di assistenza sociale.

I comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti devono consorziarsi fra loro onde istituire l'ufficio di cui al comma precedente, che avrà sede nel comune con maggior numero di abitanti.

I servizi consortili sono approvati dalle Regioni.

Nel caso di inadempimento, la Regione provvede alla nomina di un commissario provvisorio che istituisce e gestisce il servizio comunale o consortile.

L'ufficio è diretto dall'assessore all'assistenza sociale e, nel caso di consorzio di comuni, dalla persona designata dall'assemblea dei sindaci.

L'ufficio si compone di un capo divisione, la cui qualifica professionale sarà precisata con decreto dal Ministro dell'assistenza sociale, e di operatori sociali scelti fra il personale di cui all'articolo 36.

I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti sono ripartiti in zone territoriali aventi ciascuna meno di centomila abitanti.

I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti devono avere una *équipe* tecnica con funzioni di coordinamento.

I servizi sociali comunali o consortili provvedono, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, alla prevenzione di cui all'articolo 4, al reperimento di cui all'articolo 7, all'istituzione e al funzionamento dei servizi diagnostici e di trattamento di cui all'articolo 8 ed ai trattamenti di cui alle lettere *a* (prestazioni abilitative e riabilitative), *b* (assistenza familiare), *c* (affidamenti adottivi ed educativi) previste dall'articolo 9.

I servizi sociali comunali o consortili provvedono altresì alle destinazioni di cui agli articoli 13 (accoglimento in istituto), 15, 16, 18, 19 e 20 (istituzioni prescolastiche, scolastiche e professionali), 24 (laboratori protetti) e collaborano agli inserimenti di cui agli articoli 14, 22 e 23.

Per le prestazioni, escluse quelle economiche, i comuni ed i consorzi fra comuni possono ricorrere alle istituzioni private che rispondono agli *standards* assistenziali.

Le rette sono corrisposte in base alle norme regolamentari della presente legge.

Il reperimento di tutti i soggetti inadempienti all'obbligo scolastico, compreso quello della scuola professionale, è affidato ai servizi sociali comunali o consortili.

Rispondono dell'obbligo scolastico gli esercenti la patria potestà o i poteri tutelari e i dirigenti degli istituti pubblici o privati di assistenza relativamente ai minori accolti.

I servizi sociali, rilevato l'inadempimento all'obbligo scolastico, sollecitano all'adempimento le persone di cui al comma precedente.

Trascorsi otto giorni senza che il minore sia avviato alla frequenza scolastica, il responsabile dei servizi sociali deferisce il caso al giudice tutelare del luogo ove il minore si trova.

Questi provvede, nei giorni successivi, ad ordinare ai genitori o alle persone obbligate di avviare il minore alla scuola e impartisce loro l'ammenda di cui all'articolo 731 del codice penale.

In caso di ulteriore inadempimento, si applica l'articolo 650 del codice penale, detti limiti possono essere ridotti su tutto o parte del territorio nazionale.

Con legge della Regione, detti limiti possono essere ridotti su tutto o parte del territorio regionale.

Le stesse disposizioni si applicano in caso di frequenza irregolare non giustificata.

Il servizio comunale o consortile competente è quello del luogo in cui risiede l'handicappato o il disadattato.

Gli interventi urgenti sono prestati dal servizio del luogo in cui l'avente diritto si

trova; le spese relative sono addebitate al servizio comunale o consortile competente ai sensi del comma precedente.

ART. 31.

(Struttura dei servizi sociali).

I servizi sociali sono l'organo tecnico con cui il comune provvede all'assistenza nei casi di sua competenza in base alle leggi vigenti e, in particolare, all'assistenza medico-psicopedagogica e sociale degli handicappati e dei disadattati di cui alla presente legge.

I servizi sociali comunali o consortili sono strutturati in modo da poter trattare tutti i casi assistenziali di competenza.

I servizi sociali operano in gruppo di lavoro con piena parità sul piano tecnico dei singoli operatori e con la ricerca di soluzioni concordate.

Le conclusioni dei gruppi di lavoro sono sottoscritte da tutti i componenti.

Per ciascun gruppo di lavoro viene designato un responsabile sul piano amministrativo.

ART. 32.

(Creazione e funzionamento delle istituzioni e degli istituti).

I comuni assicurano che nel loro territorio operino le istituzioni prescolastiche, scolastiche, professionali, i laboratori protetti e gli istituti previsti dal piano approvato dalla Regione e conformi alle disposizioni della presente legge e agli *standards* che saranno emanati dal Ministro dell'assistenza sociale e dalle Regioni.

Le istituzioni prescolastiche e scolastiche possono essere statali o private come dalle vigenti disposizioni.

Le scuole pre-professionali e professionali speciali ed i laboratori protetti possono essere costruiti e gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dai comuni, da consorzi fra comuni, da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o da privati.

Gli istituti possono essere costruiti e gestiti dai comuni, da consorzi fra comuni, da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o da privati.

Gli istituti devono fornire almeno trimestralmente al servizio sociale del comune o del consorzio notizie sui soggetti accolti, sui trattamenti effettuati e su ogni altro elemento richiesto.

Il servizio sociale può prendere visione delle cartelle personali che devono essere tenute aggiornate dagli istituti.

L'utilizzazione delle istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza avviene previa stipulazione di convenzioni.

I servizi comunali o consortili provvedono al controllo delle istituzioni convenzionate con visite almeno bimestrali.

ART. 33.

(*Compiti del Ministero dell'assistenza sociale*).

Il Ministero dell'assistenza sociale provvede:

a) ad assicurare l'indirizzo unitario dell'assistenza sociale agli handicappati psichici, fisici, sensoriali ed ai disadattati sociali;

b) a promuovere ricerche ed inchieste tendenti ad accertare le cause degli *handicaps* e dei disadattamenti e le misure di prevenzione e di trattamento, nonché a predisporre le necessarie iniziative;

c) a stabilire ed aggiornare *gli standards* assistenziali a cui devono attenersi i servizi comunali o consortili, gli istituti ed i laboratori protetti;

d) a predisporre, sentite le Regioni, il programma nazionale relativo all'assistenza sociale degli handicappati e dei disadattati;

e) a determinare d'intesa con i Ministeri del tesoro e del bilancio e programmazione economica, gli interventi finanziari dello Stato, ed a integrare gli stanziamenti dei comuni;

f) ad autorizzare l'erezione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per gli handicappati ed i disadattati operanti sul piano nazionale;

g) ad esercitare l'alta vigilanza sull'assistenza sociale agli handicappati ed ai disadattati.

ART. 34.

(*Compiti delle Regioni*).

Le Regioni emanano norme legislative nell'ambito della presente legge. Alle Regioni sono attribuiti inoltre gli stessi compiti di competenza del Ministero dell'assistenza sociale, limitatamente al territorio regionale.

Le Regioni non possono svolgere funzioni operative, né istituire enti assistenziali.

Le Regioni possono emanare *standards* assistenziali più favorevoli per i cittadini assistiti.

Ad apposite commissioni istituite dalle Regioni compete il controllo sull'adempimento delle norme previste dalla presente legge.

Di ciascuna commissione dovrà far parte un rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie: associazioni degli handicappati fisici, associazioni degli handicappati sensoriali, associazione delle famiglie degli handicappati psichici.

Le Regioni provvedono altresì agli altri compiti previsti dalla presente legge.

ART. 35.

(Compiti delle Province)

Alle Province sono affidati compiti di assistenza tecnica ai servizi comunali o consorziali.

Le Province non possono svolgere funzioni operative, né istituire enti assistenziali.

ART. 36.

(Personale).

Il personale da destinare alle istituzioni ed istituti pubblici e privati previsti dalla presente legge, in rapporto al tipo, alle esigenze e alle finalità di ciascuno di essi, è così costituito:

- a) pedagogisti;
- b) educatori e insegnanti specializzati sia in rapporto allo specifico tipo di *handicap* o disadattamento sia in relazione alla particolare materia o attività (in particolare, educazione fisica specializzata, lavoro manuale, musica e canto), sia in rapporto ai vari ordini di scuola;
- c) neuropsichiatri;
- d) psicologi;
- e) assistenti sociali;
- f) assistenti sanitari visitatrici;
- g) fisioterapisti;
- h) logopedisti;
- i) maestri di lavoro specializzati;
- l) orientatori professionali;
- m) infermieri.

Il personale su indicato è integrato dall'altro personale specializzato necessario.

ART. 37.

(Scuole di preparazione del personale).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri dell'istru-

zione, dell'assistenza sociale, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sarà emanato il decreto per l'istituzione in ogni capoluogo di regione delle scuole e dei corsi per la formazione del personale di cui all'articolo 36 e per il riconoscimento delle qualifiche non ancora riconosciute.

ART. 38.

(*Competenze del Ministero della pubblica istruzione*).

Nulla è innovato circa la competenza del Ministero della pubblica istruzione per quanto concerne le istituzioni prescolastiche e scolastiche.

L'obbligo scolastico deve essere assicurato nelle forme previste dalla presente legge a tutti i soggetti indipendentemente dall'enità o natura dell'*handicap* o del disadattamento.

ART. 39.

(*Compiti dell'A.A.I.*).

Fino a quando non sia istituito il Ministero dell'assistenza sociale, le competenze relative sono svolte dall'amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

Fino a quando non saranno istituite le Regioni, i relativi compiti di controllo sono svolti dagli uffici periferici dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, tramite le commissioni di cui all'articolo 34.

Con l'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali passa alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 40.

(*Finanziamenti*).

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge provvedono:

le Regioni e le Province con mezzi propri;

i comuni con mezzi propri e con quelli che verranno loro erogati dal Ministero dell'assistenza sociale e dalle Regioni;

i Ministeri dell'assistenza sociale, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale con i fondi che saranno stanziati negli stati di previsione della spesa dei suddetti Ministeri per gli esercizi finanziari

successivi a quello di approvazione della presente legge.

Al Ministero dell'assistenza sociale sono inoltre attribuiti in esclusiva:

a) le somme stanziare nei bilanci di previsione dello Stato, esclusi gli stanziamenti per il pagamento di rette assistenziali, non impegnate all'entrata in vigore della presente legge e destinate ad erogazioni a favore delle istituzioni o associazioni di assistenza e beneficenza, sempre che le erogazioni stesse non siano previste da specifiche disposizioni legislative;

b) le somme stanziare nei bilanci di previsione dello Stato, escluse quelle degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, non impegnate all'entrata in vigore della presente legge e destinate all'assistenza degli handicappati e dei disadattati;

c) gli utili delle lotterie nazionali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al Ministero dell'assistenza sociale, alle Regioni, alle Province è fatto divieto di erogare a qualsiasi titolo fondi alle istituzioni o associazioni di assistenza e beneficenza.

Ai comuni è fatto divieto d'erogare a qualsiasi titolo fondi alle istituzioni o associazioni di assistenza e beneficenza, salvo il pagamento delle rette assistenziali.

ART. 41.

(Soppressione competenze).

Le competenze svolte attualmente dagli enti ed organi dello Stato e della pubblica amministrazione in merito agli interventi per gli handicappati psichici, fisici, sensoriali e per i disadattati sociali sono trasferite agli organi previsti dalla presente legge.

Sono soppressi gli enti ed organi che svolgono attualmente esclusivamente le attività trasferite ai sensi del comma precedente.

ART. 42.

(Regolamento d'attuazione).

Il Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri dell'assistenza sociale, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, è delegato ad emanare il regolamento di attuazione della presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore.